

Esito di richiesta di Nulla Osta

(artt. 6, 11 e 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N° 156	OGGETTO: LEGGE 15/12/2016, N. 229 - ORDINANZA COMMISSARIALE N. 9 DEL 14/12/2016 E SS.MM.II. - DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE, DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI NEL COMUNE DI VISSO (MC) – RICHIEDENTE COMUNE DI VISSO PER CONTO VAGNARELLI ROBERTO (Pr. 228/18)
Del 29/08/2018	

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394 del 06.12.1991 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Visto lo Statuto del Parco;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e s.m.i.;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

RILASCIA IL NULLA OSTA

Al Comune di Visso per conto della Ditta Vagnarelli Roberto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la delocalizzazione temporanea dell'attività economica di rimessa mezzi e deposito agricolo a servizio dell'attività di apicoltura esercitata nel Comune di Visso (MC) dalla Ditta Vagnarelli Roberto come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti:

- Le strutture temporanee di cui sopra dovranno essere rimosse entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione dell'attività economica originaria, anche nel rispetto dell'art.5 c.14 dell'Ordinanza del Commissario n°9 del 14/12/2016.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il Direttore
(Ing. Carlo Bifulco)



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta

LEGGE 15/12/2016, N. 229 - ORDINANZA COMMISSARIALE N. 9 DEL 14/12/2016 E SS.MM.II. - DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE, DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI NEL COMUNE DI VISSO (MC) - RICHIEDENTE COMUNE DI VISSO PER CONTO VAGNARELLI ROBERTO (Pr. 228/18)

Premesso:

- Che ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la richiesta del Comune di Visso per conto della Ditta Vagnarelli Roberto pervenuta in data 23.08.2018 prot. 5412, tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;
- Che tale richiesta è relativa alla delocalizzazione temporanea di attività economiche, rimessa mezzi e deposito agricolo a servizio dell'attività di apicoltore, danneggiate dagli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti, nel Comune di Visso della ditta Vagnarelli Roberto;
- Che, secondo quanto riportato nella perizia asseverata redatta dal geom. Valenti, iscritto all'Ordine dei geometri di Camerino (MC) al n. 225, con studio professionale in Visso (MC), il proponente optava per la soluzione di una nuova edificazione, su di un lotto di proprietà;
- Che i lavori consistono, per quanto attiene la delocalizzazione, nella realizzazione di un nuovo edificio di tipo temporaneo delle dimensioni di m 5 x 20 per una superficie complessiva di circa mq 100. Lo stesso verrà realizzato con struttura portante in acciaio, copertura a doppia falda, tamponata e coperta con pannelli metallici coibentati e fondata su travi in c.a.

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade:

- all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 *"ambito periferico e antropizzato"* di cui al D.M. 03.02.1990;
- in zona "D1 del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la trasformazione di aree urbane - dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di TR (Trasformazione): comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali coerenti con le finalità del Parco, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzioni o modificazioni radicali di tessuti insediativi o infrastrutturali, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi in atto; sia alla creazione di nuove sistemazioni paesistiche, anche in funzione di un miglioramento delle condizioni preesistenti e del recupero delle aree degradate e tra gli usi compatibili risultano presenti gli usi S (specialistici): usi ed attività orientati a scopi speciali ed in particolare S2, attività produttive, commerciali ed industriali;
- all'esterno della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS);

Considerato che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato *"che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."*

Considerato, inoltre, che:

- le opere previste nella progettazione, tenendo conto della localizzazione e dell'entità non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993;
- tale intervento appare, pertanto, coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- data la particolare valenza ambientale e paesaggistica dei siti oggetto d'intervento è comunque necessario formulare specifiche prescrizioni e relative misure di mitigazione e compensazione al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali e complessivamente assicurare il rispetto dei luoghi e non alterare in maniera significativa gli stessi;

Visti:

- lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394 del 06-12-1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 03.02.1990;
- il D.P.R. 06.08.1993;
- il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- la nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale, tra l'altro, si comunicava che la II^ Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

SI PROPONE

Di rilasciare il nulla osta Al Comune di Visso per conto della Ditta Vagnarelli Roberto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la delocalizzazione temporanea dell'attività economica di rimessa mezzi e deposito agricolo a servizio dell'attività di apicoltore esercitata nel Comune di Visso (MC) dalla Ditta Vagnarelli Roberto come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti:

- Le strutture temporanee di cui sopra dovranno essere rimosse entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle attività economica originaria, anche nel rispetto dell'art.5 c.14 dell'Ordinanza del Commissario n°9 del 14/12/2016.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

Il Collaboratore tecnico

(Ing. Valentina Lepore)